

COMMISSIONE ESAMINATRICE nominata con D.D. n. 321 del 22/03/2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 209 UNITA' DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO (SPECIALISTA AMMINISTRATIVO) – AMBITO (GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE) PRESSO LA REGIONE PUGLIA, ORGANIZZATA CON IL SUPPORTO DI FORMEZ PA, GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DGR N. 1736 del 28/10/2021.

Verbale n. 15

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 04 ottobre, alle ore 10:30 si è riunita presso la Sezione Personale, in via C. Ulpiani n. 10, si riunisce la Commissione esaminatrice e del concorso di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 28 dicembre 2021, relativo al bando di concorso per il reclutamento di n. 6 unità di categoria D - posizione economica D1, profilo (Specialista Amministrativo) – Ambito (Gestione E Sviluppo Risorse Umane) presso La Regione Puglia.

La Commissione esaminatrice, nominata per l'avviso pubblico indicato in epigrafe con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione Personale n. 321 del 22/03/2022, risulta così composta:

Presidente: Dott. Pietro Lucca

Componenti: Avv. Ugo Galli

Avv. Roberto Varricchio

Segretario: Dott. ssa Bernardina Allegretti

La Commissione esaminatrice, nella seduta odierna, dà atto delle istanze di revisione e/o chiarimento ricevute da alcuni candidati a seguito della pubblicazione dei verbali della procedura concorsuale, così come delle determinazioni che vengono di seguito indicate:

a) La candidata ha chiesto a mezzo pec prot. N. AOO_106/0015655 in data 26/09/2022 il riesame della sua posizione in graduatoria per la mancata attribuzione del punteggio relativo al dottorato di ricerca in "Storia, scienza, popolazione e territorio" indirizzo in "Popolazione, famiglia e Territorio".

The Are

La commissione ritiene di non poter accogliere detta richiesta di revisione della graduatoria non essendo stato il predetto titolo ritenuto valutabile poiché non attinente al profilo professionale messo a concorso così come previsto dall'art. 7 comma 2 del bando. Si conferma, pertanto, la valutazione già espressa.

- b) La candidata ha trasmesso a mezzo pec prot. N. AOO_106/0015656 in data 26/09/2022 richiesta intesa a conoscere le motivazione sottese alla mancata attribuzione del punteggio per l'abilitazione all' esercizio della professione di "Assistenti Sociali".
 La commissione rileva che, come indicato nella graduatoria di merito, il predetto titolo non è stato ritenuto valutabile in quanto non attinente al profilo professionale messo a concorso conformemente alla previsione recata dall'art. 7 comma 2 del bando. Si conferma, pertanto, la valutazione già espressa.
- c) La candidata ha richiesto a mezzo pec prot. N. AOO_106/0016011 del 30/09/2022 il riconoscimento del punteggio pari a 0,5 punti quale titolo di studio aggiuntivo per un "Master di I livello". La commissione rileva che la candidata ha dichiarato nella domanda il possesso di un master di II livello, e non di primo livello, in "Strategie di Marca e Nuovi Media sul Settore Moda". Inoltre, il predetto titolo, dichiarato in domanda, non è stato ritenuto valutabile in quanto non attinente al profilo professionale messo a concorso, così come previsto dall'art. 7 comma 2 del bando. Si conferma, pertanto, la valutazione già espressa.
- d) Il candidato ha richiesto con pec prot. N. AOO_106/0015751 del 27 settembre 2022 chiarimenti sul titolo di preferenza ai lui attribuito pur non avendone fatto richiesta.

 La commissione precisa che, a parità di merito, ai sensi dell'art. 8 co. 2 del bando è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3 comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Pertanto , detta preferenza opera ope legis.
- e) Il candidato ha trasmesso pec AOO_106/0015945 in data 29 settembre 2022 chiedendo il riesame della sua posizione in graduatoria relativamente al mancato riconoscimento del titolo di preferenza per il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

 La commissione evidenzia che il predetto titolo di preferenza non è stato valutato poiché il medesimo rileva esclusivamente in caso di presenza di candidati a parità di merito. Essendo il Dott.

 l'unico candidato che ha conseguito il punteggio pari a 28,75 la predetta preferenza non trova applicazione.

La M.

- f) La candidata con nota pec prot. N. AOO_106/0015976 del 30/09/2022 ha lamentato la mancata attribuzione del punteggio pari a 1,5 per la laurea magistrale dichiarata in domanda.

 La commissione rileva che il titolo di studio della laurea magistrale è stato dichiarato nella domanda di partecipazione quale requisito di ammissione e non già quale ulteriore titolo accademico e di studio, onde non risulta valutabile, come espressamente previsto dall'art. 7 comma 4 lettera a) del bando di concorso.
- g) Il candidato con pec prot. N. AOO_106/0016081 del 3/10/2022 ha presentato istanza per l'attribuzione di punteggio derivante dal titolo di laurea del vecchio ordinamento magistrale in giurisprudenza.
 - La commissione rileva che il titolo di studio della laurea magistrale è stato dichiarato nella domanda di partecipazione quale requisito di ammissione e non già quale ulteriore titolo accademico e di studio, onde non risulta valutabile, come espressamente previsto dall'art. 7 comma 4 lettera a) del bando di concorso.
- h) Il candidato con nota pec prot. N. AOO_106/0016081 del 03/10/2022 ha trasmesso alcuni titoli perché fossero "esaminati e conteggiati insieme al voto". In particolare ha allegato la laurea triennale in economia e gestione delle imprese, delle aziende e dei servizi sanitari L 18; Laurea Magistrale in Scienze economiche aziendali LM0/77; Master in Applied Data Scienze conseguito in data 02/02/2022. La commissione rileva che il candidato in sede di domanda ha dichiarato quale requisito di ammissione la laurea magistrale in Scienze economiche aziendali LM-77, mentre non ha indicato alcuna laurea ulteriore rispetto al detto requisito. Inoltre, la Commissione precisa che la laurea triennale propedeutica a quella magistrale utilizzata per l'accesso non avrebbe attribuito comunque diritto al punteggio ulteriore ai sensi di quanto previsto dall' art. 7 c. 4 lettera a) del bando di concorso. Per quanto riguarda il Master la Commissione precisa che non è stato valutato in quanto non dichiarato in sede di domanda così come sancito dall'art.7 comma 1 del bando. Infine, la Commissione osserva che lo stesso master è stato conseguito in data 28/02/2022, ossia successivamente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, coincidente con il 27/01/2022, onde il conseguimento del medesimo è avvenuto aldilà del suddetto termine, con conseguente applicazione dellil'art. 7 comma 2 del bando.
- Il candidato con nota pec prot. N. AOO_106/0016159 del 04/10/2022 ha chiesto la revisione della propria posizione in graduatoria, poiché non sarebbero stati valutati gli ulteriori titoli consistenti nella laurea triennale in "economia e organizzazione aziendale" e nel master di primo livello in "Retail and Marketing Management".

JA GM

La commissione rileva che il candidato nella domanda di partecipazione ha dichiarato la suddetta laurea triennale quale titolo ulteriore, onde essendo la stessa propedeutica alla laurea magistrale indicata per l'accesso, la prima non dà diritto al punteggio aggiuntivo ai sensi dell'art. 7 comma 4 lettera a) del bando di concorso. Il master in "Retail e Marketing Management", poi, non risulta essere stato considerato dalla Commissione attinente al profilo professionale per il quale si concorre ai sensi dell'art. 7 comma 2 del bando.

La Commissione termina le attività odierne alle ore 11:30.

Il presente verbale si compone di n. 4 (quattro) pagine.

Letto confermato e sottoscritto.

La Commissione.

Presidente:

Dott. Pietro Lucca

Componente: Avv. Ugo Galli 196

Componente: Avv. Roberto Varricchio

Segretario:

Dott.ssa Bernardina Allegretti